

MODELLO ORGANIZZATIVO

della

Casa di Cura privata Santa Camilla S.p.A.
(D. Lgs. n. 231/2001)

1. DATA APPROVAZIONE

09/07/2025

2. OGGETTO

Modello Organizzativo e Gestionale della **Casa di Cura Santa Camilla S.p.A.** (di seguito anche "**Santa Camilla**" o la "**Casa di Cura**")

3. SCOPO

Garantire la rispondenza del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Casa di Cura a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".

4. APPLICABILITA'

Uffici di Direzione

5. DEFINIZIONI E SIGLE

Non necessarie

6. PARTE GENERALE

6.1. Ambito applicativo e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Il Decreto legislativo n. 231 (d'ora in avanti anche "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5 comma 1 lett. a);
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art. 5 comma 1 lett. a);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5 comma 1 lett. b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione di sanzioni, già in via cautelare.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa di organizzazione.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l'uno attraverso una verifica *ex ante* e l'altro mediante una valutazione *ex post*.

La c.d. colpa di organizzazione, si riscontra quando l'Ente non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il Decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6).

In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà l'Ente dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

Di seguito vengono indicate le modifiche introdotte al novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Per tali reati si ritiene valida ed applicabile l'analisi del rischio già effettuata per i reati inclusi nella presente sezione.

Con D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*", è stato introdotto, tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del d.lgs. 231, il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

La LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*", è intervenuta come segue:

- introduzione, al comma 1 dell'art. 24., d.lgs. 231, dei delitti di "*Turbata libertà degli incanti*" (art. 353 c.p.) e "*Turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente*" (art. 353 bis c.p.);
- modifica della rubrica dell'art. 25-octies.1, d.lgs. 231, che ora appare nei seguenti termini "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*";
- introduzione, al comma 2-bis dell'art. 25-octies.1, d.lgs. 231, del delitto di "*Trasferimento fraudolento di valori*" previsto dall'art. 512-bis c.p.;
- modifica del comma 3 dell'art. 25-octies.1, d.lgs. 231.

Il Decreto Legislativo n. 87 del 14 Giugno 2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111) ha introdotto:

- modifica dell'art. 10-quater D.L. n. 74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).

La Legge n. 90 del 28 giugno 2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici) ha introdotto:

- ha modificato l'art. 24-bis D.Lgs. 231/01, disciplinando una nuova fattispecie di reato, l'estorsione "informatica", di cui all'art. 629, comma 3, c.p.;
- l'abrogazione del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. e sostituzione dello stesso con la previsione di cui all'art. 635-quater.1 c.p.;
- l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie applicabili all'ente, con riferimento ai reati informatici richiamati dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01;
- l'introduzione di modifiche della descrizione delle singole fattispecie dei reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del Decreto, di cui all'art. 615-ter c.p., 635-quinquies c.p., 635-quater c.p., 635-ter c.p., 635-bis c.p..

Il Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia) ha introdotto:

- introduzione dell'art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modifica dell'art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all'art.25 D.Lgs. 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio).

La Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia) ha introdotto:

- modifica al testo dell'art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all'art. 25 D.Lgs 231/01, introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descritto nel primo comma) offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori a euro 100.000;
- modifica alla rubrica dell'art. 322-bis c.p. con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e al testo con riferimento anche all'art. 314-bis c.p. oltre che all'art. 314 c.p.;
- modifica al testo dell'art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con riferimento nel primo comma anche all'art. 314-bis c.p.;
- modifica alla rubrica dell'art.25 del D.Lgs231/01 con l'aggiunta delle parole "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e la soppressione delle parole "abuso d'ufficio" per cui la rubrica ultima dell'art. 25 è ora "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione". Lo stesso art. 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto

di modifica anche nel testo del comma 1 in cui è riportato il richiamo dell'art. 314-bis c.p. e la cancellazione dell'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio).

La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) ha introdotto:

- modifica al testo dell'art. 322-bis c.p. con l'eliminazione al riferimento all'art. 323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio";
- abrogazione dell'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio);
- modifica al testo dell'art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite);
- modifiche al testo dell'art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite);
- sostituzione dell'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) con l'eliminazione, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, dell'ipotesi di millanteria.

6.2. Reati presupposto della responsabilità dell'ente

Nella formulazione iniziale del D. Lgs. 231/2001, gli unici reati suscettibili di configurare una responsabilità a carico degli Enti erano alcune fattispecie di delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nel tempo, il catalogo dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato sino a coprire quasi tutte le aree di attività dell'impresa.

Attualmente, le fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001 appartengono alle seguenti famiglie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
- reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- abuso di mercato (art. 25 sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- reati ambientali (art. 25 undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati attraverso apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

Per una disamina dettagliata delle singole fattispecie comprese nelle macro-categorie sopra elencate e delle relative sanzioni si rimanda all'**Allegato A**.

6.3. Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato.

Si prevedono, infatti: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativi bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

Le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative; b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- affidamento della vigilanza ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione;
- omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel Decreto (art.6):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere e dare adeguata diffusione a specifici protocolli/procedure diretti a prevenire la commissione di reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 dispone che *"nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza", specificandosi che, "in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".*

In particolare, al terzo comma si stabilisce che *"il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".*

Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività"* e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Da ultimo, l'art. 30 del D. Lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente ex art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D. Lgs. 231 del 2001 che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

6.4. Necessità di istituire un Organismo di Vigilanza: caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche **"OdV"**) dotato di autonomi

poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il d.lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che, per l'appunto, si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

6.5. Segnalazioni di violazioni del Modello o condotte illecite (c.d. whistleblowing)

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 231 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"), la Casa di Cura ha adottato una articolata procedura per la segnalazione di condotte potenzialmente illecite cui si rimanda (ALL. B).

In questa sede si sottolinea che la Casa di Cura si astiene da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante nelle fasi di gestione della segnalazione e ad avvalersi anche di funzioni aziendali per lo svolgimento delle più opportune indagini interne.

A seconda della gravità della condotta segnalata, la Casa di Cura applica misure correttive adeguate, incluse eventuali sanzioni disciplinari.